

**Legge 29/07/2021 n. 108, di conversione, con modifiche, del decreto-legge n. 77 del 2021**

**Art. 35**

*Omissis*

3-ter. All'articolo 199, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«r-quater) l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonche', per i rifiuti contenenti amianto, idonee modalita' di gestione e smaltimento nell'ambito regionale, allo scopo di evitare rischi sanitari e ambientali connessi all'abbandono incontrollato di tali rifiuti».

4. Il Ministero della transizione ecologica provvede all'attuazione delle disposizioni del presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.